

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 151

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 luglio al 4 agosto 2022)

INDICE

DE POLI: sul sostegno alle strutture ricettive termali (4-07012) (risp. GARAVAGLIA, *ministro del turismo*) Pag. 4213

DE POLI. - *Ai Ministri del turismo e dello sviluppo economico.* -
Premesso che:

gli *hotel* termali che lentamente stavano riprendendosi da due anni tragici rischiano di veder vanificati tutti i sacrifici finora sostenuti, a causa dell'aumento stratosferico dei prezzi dell'energia elettrica e del gas;

secondo stime di Federalberghi la spesa per i consumi energetici di un *hotel* medio a fine anno passerà da 165.000 a 360.000 euro. Una struttura di lusso dai quasi 200.000 euro annui a oltre 400.000 euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino opportuno:

inserire nel decreto che prevede aiuti alle imprese e alle famiglie, anche alberghi e *hotel* termali tra le "imprese energivore" che possono usufruire di benefici fiscali;

innalzare al 40 per cento il credito di imposta per lo sconto in bolletta di luce e gas per le imprese e tutelare, al tempo stesso, gli interessi dei lavoratori che vi sono occupati.

(4-07012)

(12 maggio 2022)

RISPOSTA. - In via preliminare si rappresenta che le imprese del settore termale, sotto il profilo dei benefici correlati al contenimento degli oneri relativi al "caro energia", hanno la possibilità di accedere ad alcune misure previste dal decreto-legge n. 21 del 2022, detto "tagliaprezzi e accise", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022: 1) contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta pari al 12 per cento della spesa effettuata per l'acquisto di energia elettrica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 3); 2) contributo, sotto

forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, con possibilità di cessione del credito (art. 4); 3) rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici (gas naturale ed elettricità), relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24 per le imprese nazionali, clienti finali di energia elettrica e gas naturale (art. 8, comma 1). Trattandosi di misure di carattere generale, è chiaro che ne beneficeranno di più gli operatori economici che hanno maggiori consumi.

Inoltre, si rappresenta che, nell'ambito dei lavori di conversione (AC 3614) del decreto legge n. 50 del 2022, detto "decreto aiuti", il Ministro ha dato mandato agli uffici di esprimere parere favorevole in merito ad alcuni emendamenti, riguardanti proprio la questione energetica riferita al settore termale, presentati: a) dall'on. Mazzetti (emendamento 6.63) e dall'on. Frassini (emendamento 6.64), confluiti nell'attuale comma 2-*septies* dell'art. 6, che prevedono la realizzabilità, secondo procedure semplificate, di progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore ai 1.000 chilowatt all'interno di aree nella disponibilità di strutture termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di tali strutture; b) dall'on. Zucconi (emendamento 6.023), dall'on. Faro (6.024) e dall'on. Frassini (6.025), che, purtroppo, non hanno avuto seguito, finalizzati ad escludere l'autorizzazione o il parere preventivo negli edifici ad uso turistico o termale per l'installazione di pannelli fotovoltaici con copertura piana, in cui non siano coperte pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura.

Infine, per quanto attiene alle misure in materia occupazionale, si segnala che: 1) l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, ha disposto l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 e all'art. 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015 anche per i datori di lavoro operanti nel settore degli stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20) che, a decorrere dalla data del 1° gennaio fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto stesso, con oneri pari a 104,7 milioni di euro per il 2022 e 16,1 milioni per l'anno 2024; 2) l'art. 11, comma 1, capoverso 11-*sexies*, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro che occupino un numero di dipendenti non superiore a 15, in vari settori del comparto turistico, tra cui quello degli stabilimenti termali, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per superamento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni.

Il Ministro del turismo

GARAVAGLIA

(2 agosto 2022)
